MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI INDUSTRIALI IN CRISI

Art. 5-bis

Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica

Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purche' la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 12 aprile 2009, non più in vigore dal 17 luglio 2011 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
Estremi	Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-dei-settori-industriali-in-crisi/art-5-bis-riconversione-di-impianti-di-produzione-di-energia-elettrica/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it